

**Mozione per sollecitare l'approvazione di una legge che preveda l'attribuzione agli avvocati della competenza per procedere al trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati, anche per la prima iscrizione, nonché alla competenza per i rogiti di beni immobili fino ad un valore di € 150.000**

I sottoscritti Delegati al Congresso Nazionale Forense,

premessi

- che nel 2004 un disegno di legge prevedeva la possibilità per gli avvocati di predisporre e autenticare i documenti di trasferimento degli autoveicoli, ma esso fu bocciato in sede di Commissione Giustizia del Senato;
- che il Legislatore, in passato, ha già posto anche la questione riguardante la possibilità per gli avvocati di procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni relative ad atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione e la donazione di beni immobili di valore catastale non superiore ad euro 100.000 (disegno di legge C 2272 – bis a, che non fu successivamente approvato);
- che con l'art 7 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006 n.248, è statuito che: *"l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista"*;
- che è indiscussa la professionalità e la competenza degli avvocati necessaria all'espletamento delle funzioni indicate nei citati DDL e nella citata legge;
- che la vigente normativa già attribuisce agli avvocati il potere di autentica della firma del cliente apposta in calce al mandato difensivo e per la presentazione di successivi atti processuali, nonché per gli eventuali adempimenti relativi ad iscrizioni o altre formalità di pubblicazione;
- che appare oggettivamente incomprensibile la posizione del Legislatore che in un primo momento impedisce, in sostanza, agli avvocati di poter procedere all'autentica degli atti necessari al trasferimento dei beni mobili ed immobili e successivamente conferisce detto potere agli uffici comunali;
- che, anche nell'ottica della liberalizzazione delle professioni, di cui si discute quasi quotidianamente, un disegno di legge che preveda l'ampliamento della riserva legale

per gli avvocati negli indicati campi dovrebbe essere approvato de plano per le indicate considerazioni;

- che in altri paesi è già previsto che l'attività indicata possa essere svolta dagli avvocati, così ad esempio nella Repubblica di San Marino, in Germania dove esiste la figura dell'Avvocato Notaio (Anwaltsnotar), nel Canton Ticino e, parzialmente, in Gran Bretagna;

tutto ciò premesso chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

### Mozione

Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine territoriali ad evidenziare nelle opportune sedi parlamentari l'opportunità e l'urgenza di presentare un disegno di legge che dia agli avvocati il potere di autenticare e predisporre i documenti necessari al trasferimento dei beni mobili registrati, anche in prima trascrizione, e di poter procedere analogamente ai rogiti relativi ai beni immobili per un valore fino ad euro 150.000.

I Delegati di Roma